



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 febbraio 2017
(OR. en)

6603/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0024 (NLE)**

RECH 77
COMPET 140
IND 44
ENER 82
AGRI 87

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 febbraio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 68 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 68 final.

All.: COM(2017) 68 final



Bruxelles, 22.2.2017
COM(2017) 68 final

2017/0024 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014,
che istituisce l'impresa comune Bioindustrie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'impresa comune Bioindustrie ("IC Bioindustrie") è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato¹, i cui membri sono, da una parte, l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e, dall'altra, il consorzio Bioindustrie (in prosieguo "il consorzio Bioindustrie")². L'IC Bioindustrie è stata istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio (il "regolamento del Consiglio"), ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta per le Bioindustrie ("ITC Bioindustrie"), fino al 31 dicembre 2024. Lo statuto dell'IC Bioindustrie è allegato al regolamento n. 560/2014 del Consiglio (in appresso "lo statuto").

A norma dell'articolo 3 del regolamento del Consiglio, il contributo dell'Unione ai costi amministrativi e operativi dell'IC Bioindustrie dovrebbe ammontare al massimo a 975 milioni di EUR. Tale contributo sarebbe ripartito come segue:

- un importo massimo di 29,25 milioni di EUR, costituito da contributi finanziari³ ai costi amministrativi dell'IC Bioindustrie⁴ e

- almeno 945,75 milioni di EUR costituiti da contributi finanziari ai costi operativi dell'IC Bioindustrie⁴ (in seguito denominato "il contributo dell'UE").

A norma dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio, il contributo del consorzio Bioindustrie o delle sue entità costituenti ai costi amministrativi e operativi dell'ITC Bioindustrie dovrebbe ammontare ad almeno 2730 milioni di EUR. Tale contributo sarebbe ripartito come segue:

- un importo massimo di 29,25 milioni di EUR, costituito da contributi finanziari ai costi amministrativi dell'IC Bioindustrie⁵;

- un importo di almeno 182,5 milioni di EUR, costituiti da contributi finanziari ai costi operativi dell'IC Bioindustrie⁶;

- un importo indeterminato⁷ costituito da contributi in natura⁸ per l'attuazione di azioni indirette⁹ (detti anche contributi in natura ai costi operativi - "IKOP") e

¹ Articolo 1 del regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

² Articolo 2 dello statuto allegato al regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

³ Il termine "*finanziario*" si riferisce a un contributo versato in contanti.

⁴ Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 560/2014 del Consiglio, confermato dall'articolo 12, paragrafo 2, dello statuto allegato al regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

⁵ Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 560/2014 del Consiglio, suffragato dall'articolo 12, paragrafo 2, dello statuto allegato al regolamento del Consiglio n. 560/2014.

⁶ Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 560/2014 del Consiglio, confermato dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, dello statuto allegato al regolamento del Consiglio n. 560/2014.

⁷ Anche se l'importo non è specificato esplicitamente, la soglia minima richiesta sarà definita al momento della liquidazione dell'IC Bioindustrie detraendo dalla soglia minima di 2 730 milioni di euro tutti gli altri contributi versati.

- almeno 1 755 milioni di EUR, costituiti da contributi in natura all'attuazione di attività aggiuntive (in seguito denominate "IKAA")¹⁰.

L'attuale proposta di modifica riguarda le specificità giuridiche del contributo finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, dello statuto allegato al regolamento del Consiglio n. 560/2014.

In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto, il contributo finanziario ai costi operativi di almeno 182,5 milioni di EUR dovrebbe essere versato dal consorzio Bioindustrie¹¹ entro il 31 dicembre 2024¹². Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 12, paragrafo 5, dello statuto, in combinato disposto, stabiliscono che tale contributo finanziario dal consorzio Bioindustrie dovrebbe essere iscritto al bilancio dell'IC Bioindustrie (a livello di programma). Infatti, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dello statuto, i contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi costituiscono risorse dell'IC Bioindustrie che devono essere iscritte a bilancio. E, in conformità con l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, una parte dei costi operativi dell'IC Bioindustrie deve essere coperta dal contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione. Quest'ultima disposizione non fa riferimento alle entità costitutive dei membri diversi dall'Unione, che sono quelle che partecipano all'attuazione di azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie e che potrebbero apportare contributi finanziari direttamente a tali azioni indirette (a livello di progetto).

Dalla sottosezione 3.2.5 della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie, del 10 luglio 2013¹³, si evince che il legislatore prevede che ogni anno nel bilancio dell'IC Bioindustrie siano iscritti 17,5 milioni di EUR di contributi finanziari da parte dell'industria a copertura dei costi operativi.

Il consorzio Bioindustrie ha preso atto del proprio obbligo di fornire un contributo finanziario pari almeno a 182,5 milioni di EUR entro il 31 dicembre 2024, ma ha riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda la modalità di versamento¹⁴. Per molti membri del consorzio Bioindustrie, versare un contributo finanziario a livello di programma non è sostenibile dal punto di vista commerciale, in quanto questa modalità non garantisce nessun beneficio (ad esempio i risultati dei progetti e i relativi diritti di proprietà intellettuale) e potrebbe procurare vantaggi ai concorrenti che partecipano a progetti finanziati dalla IC Bioindustrie¹⁵. Il consorzio Bioindustrie ha proposto una modalità alternativa per versare il contributo finanziario: la possibilità per i suoi membri di versare il contributo finanziario direttamente a livello di progetto¹⁶. Questa modalità incoraggerebbe la partecipazione finanziaria dei membri

⁸ Il termine "*in natura*" si riferisce a un contributo versato in beni e/o servizi piuttosto che in contanti.

⁹ Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 560/2014 del Consiglio, confermato dagli articoli 12, paragrafo 3, lettera b), e 12, paragrafo 4, dello statuto allegato al regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

¹⁰ I contributi in natura a favore di attività aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

¹¹ Il consorzio Bioindustrie è l'unico "*membro diverso dall'Unione*".

¹² Il periodo stabilito all'articolo 1 è "*fino al 31 dicembre 2024*".

¹³ Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie (COM(2013) 496).

¹⁴ Durante gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, un importo di 0,75 milioni di EUR è stato versato dal consorzio Bioindustrie a livello di programma.

¹⁵ Non si può impedire la partecipazione ad un progetto finanziato dalla IC Bioindustrie ai concorrenti di un membro del consorzio Bioindustrie, in quanto questo divieto sarebbe in contrasto con il carattere aperto e trasparente degli inviti a presentare proposte dell'IC Bioindustrie.

¹⁶ Lettera del 31 marzo 2015 inviata dal comitato di direzione di BIC alla DG RTD F.2.

del consorzio Bioindustrie, in quanto potrebbero beneficiare anch'essi dell'accesso ai risultati dei progetti che di norma è riservato esclusivamente ai partecipanti al progetto.

La Commissione europea ha valutato la proposta avanzata dal consorzio Bioindustrie, verificando se (e in quale misura) l'interesse dell'Unione risente delle presunte difficoltà del consorzio Bioindustrie di adempiere al proprio obbligo di contribuire finanziariamente all'IC Bioindustrie. La Commissione europea avrebbe potuto semplicemente rigettare le argomentazioni del consorzio, adducendo il fatto che non rientra tra le competenze della Commissione perseguire gli interessi del membro privato dell'impresa comune, che la conformità con il quadro normativo esistente è obbligatoria e che, in caso contrario, sarebbero applicate le sanzioni previste dal regolamento del Consiglio¹⁷. Tuttavia, ciò avrebbe avuto un impatto negativo sull'obiettivo dell'IC Bioindustrie, che è svolgere attività mediante la collaborazione di soggetti interessati lungo l'insieme delle catene del biovalore, comprese le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università¹⁸. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno deciso di adottare un atteggiamento proattivo e hanno proceduto a un approfondito esame della questione, individuando le migliori azioni di follow-up che potrebbero adottare. Sono state esaminate le potenziali misure legislative e non legislative e si è giunti alla conclusione che è necessaria una modifica formale del quadro giuridico.

Al fine di garantire che queste modifiche siano apportate senza incidere sugli obiettivi iniziali del regolamento del Consiglio, i servizi della Commissione europea hanno individuato gli obiettivi all'origine dell'obbligo di versare un contributo finanziario: 1) garantire il versamento di un contributo finanziario privato minimo ai costi operativi dell'ITC Bioindustrie; 2) garantire un effetto leva minimo dei contributi dell'Unione; e, aspetto molto importante, 3) sostenere lo sviluppo del settore della bioeconomia rendendo disponibili finanziamenti a favore di azioni di ricerca e innovazione in questo settore. Per quanto riguarda il primo obiettivo, sono soprattutto i membri del consorzio Bioindustrie appartenenti al settore forestale che si sono impegnati a partecipare finanziariamente in quanto, a causa del loro modello imprenditoriale¹⁹, non possono generare IKOP e possono partecipare solo finanziariamente all'IC Bioindustrie. Per quanto riguarda il terzo obiettivo, 150 milioni di EUR (dei 182,5 milioni di EUR di contributi finanziari previsti da parte del consorzio Bioindustrie) sono stati destinati a investimenti in azioni di ricerca e innovazione²⁰ (dove i principali beneficiari sono le università e le PMI).

Tenendo conto della logica alla base dell'obbligo di fornire un contributo finanziario, i servizi della Commissione europea stanno lavorando per individuare le modalità con cui tale contributo finanziario potrebbe essere erogato. Un'analisi comparativa del regolamento del Consiglio con i quadri giuridici istituiti per altre imprese comuni²¹ si è rivelata costruttiva al riguardo. Un contributo finanziario dei membri diversi dall'Unione è stato individuato solo

¹⁷ Cfr. articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

¹⁸ Cfr. considerando 14 del regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

¹⁹ In linea generale, i membri dell'industria forestale non hanno capacità interne di ricerca e di norma ricorrono all'esternalizzazione delle loro attività di ricerca verso il mondo accademico e le PMI.

²⁰ Cfr. pag. 46 dell'Agenda strategica di ricerca e innovazione del marzo 2013 ([SIRA](#)), dove l'importo totale assegnato in priorità alla R&S (azioni di ricerca e innovazione) è pari a 600 milioni di EUR (di cui 150 milioni di EUR rappresentano il contributo finanziario dei membri del consorzio Bioindustrie, 150 milioni di EUR rappresentano i loro contributi in natura e 300 milioni di EUR rappresentano il contributo dell'UE).

²¹ Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune "[Celle a combustibile e idrogeno 2](#)"; regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce [l'impresa comune Clean Sky 2](#); regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce [l'impresa comune ECSEL](#); regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce [l'impresa comune Shift2Rail](#).

nel regolamento che istituisce l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 ("impresa comune IMI2")²². A differenza del regolamento relativo all'IC Bioindustrie, il regolamento che istituisce l'IC IMI2 non prevede l'obbligo di contribuire finanziariamente. Si tratta solo di una possibilità per i membri diversi dall'Unione. Questo contributo finanziario all'impresa comune IMI2 può essere fornito sia a livello di programma che di progetto. Inoltre è opportuno rilevare che, nella pratica, il contributo a livello di programma nell'IMI2 avviene mediante trust e organismi di beneficenza, che, per loro stessa natura, operano come finanziatori pubblici (ad esempio, la fondazione "Bill & Melinda Gates", il Welcome Trust) mentre le entità costitutive e affiliate dell'EPFIA (l'equivalente dei membri del consorzio Bioindustrie nell'IMI2) forniscono contributi finanziari a livello di progetto. Le conclusioni di questa analisi comparativa sono pertanto che: 1) l'obbligo di apportare un contributo finanziario esclusivamente a livello di programma è una caratteristica specifica dell'IC Bioindustrie; 2) l'attuale modello dell'IC Bioindustrie è adeguato per rafforzare la collaborazione con i trust e gli organismi di beneficenza; e, soprattutto, 3) il quadro dell'IC Bioindustrie dovrebbe essere adeguato dal momento che questa deve collaborare anche con imprese commerciali.

In quanto organismo incaricato di promuovere l'interesse generale dell'Unione e di adottare iniziative appropriate a tal fine²³ e viste le difficoltà del consorzio Bioindustrie a fornire il proprio contributo finanziario secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, la Commissione europea propone di adeguare il testo iniziale del regolamento del Consiglio, introducendo la possibilità di erogare contributi finanziari a livello di progetto, oltre alle modalità di erogazione esistenti a livello di programma. Questa soluzione affronta il problema in modo efficace e si adopera per raggiungere gli obiettivi iniziali del regolamento del Consiglio consentendo ai membri del consorzio Bioindustrie di rispettare il loro impegno iniziale. Questa soluzione è simile a quella adottata per l'IC IMI2, dove i membri diversi dall'Unione possono versare contributi finanziari sia a livello di programma, di norma ad opera di trust ed organismi di beneficenza, o a livello di progetto, che è la modalità utilizzata dalle entità commerciali.

La modifica proposta non rientra nel programma REFIT.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta mira a migliorare le disposizioni del regolamento del Consiglio e a razionalizzarle ulteriormente ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. Pertanto la presente proposta di modifica è del tutto coerente con gli obiettivi originali dell'IC Bioindustrie e con le disposizioni vigenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'impresa comune Bioindustrie sviluppa "strette sinergie con altri programmi dell'Unione in settori come l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre che con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale, i quali possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione nazionali e regionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente"²⁴.

L'importanza di (istituire) un PPP per le bioindustrie sotto forma di un'iniziativa tecnologica congiunta è stata sottolineata in varie comunicazioni della Commissione, tra cui

²² Istituita dal regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014.

²³ Cfr. l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.

²⁴ Cfr. considerando 17 del regolamento n. 560/2014 del Consiglio.

“L’innovazione per una crescita sostenibile: Una bioeconomia per l’Europa”²⁵, “Per una rinascita industriale europea”²⁶, “Partenariati pubblico privato nell’ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l’innovazione e la crescita in Europa”²⁷, e il partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”²⁸.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta di modifica è costituita dagli articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’iniziativa non rientra in nessuna delle competenze esclusive dell’UE in modo esplicito. Tuttavia, solo l’Unione è in grado di modificare il quadro giuridico di un’impresa comune istituita a norma degli articoli 187 e 188 del TFUE. Gli Stati membri non possono agire da soli per modificare il quadro giuridico di un organismo dell’UE.

• Proporzionalità

L’obiettivo dalla presente proposta di modifica è adeguare le disposizioni del regolamento del Consiglio in modo da garantire ai membri del consorzio Bioindustrie la possibilità pratica di adempiere l’obbligo di fornire il contributo finanziario. La presente proposta non produce nessun impatto aggiuntivo diverso da quello inizialmente previsto dal regolamento del Consiglio. Di conseguenza, l’azione proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo in modo soddisfacente, sia dal punto di vista del suo contenuto che della sua forma, e pertanto rispetta il principio di proporzionalità.

• Scelta dell’atto giuridico

È stata effettuata un’analisi delle misure normative e non normative da cui è emersa la necessità di una modifica formale del regolamento del Consiglio. Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi possibilità di interpretazione del regolamento del Consiglio che renderebbe possibile l’erogazione del contributo finanziario a livello di progetto, l’unica opzione che rimane è la modifica del regolamento del Consiglio in questione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento è entrato in vigore nel giugno 2014 e una valutazione intermedia dell’IC Bioindustrie è prevista entro il 30 giugno 2017. Pertanto, in relazione al regolamento del Consiglio non sono ancora stati effettuati valutazioni ex-post o vagli di adeguatezza.

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, [COM\(2012\) 60 final](#).

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, [COM\(2014\) 14 final](#).

²⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, [COM\(2013\) 494 final](#).

²⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, [COM\(2012\) 79 final](#).

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione europea mantiene costanti scambi operativi con il consorzio Bioindustrie, i suoi membri e l'ufficio del programma dell'IC Bioindustrie nell'ambito dell'attuazione dell'impresa comune Bioindustrie. La modalità di erogazione del contributo finanziario da parte dei membri del consorzio Bioindustrie è stato oggetto di varie tornate di consultazioni e discussioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione europea non ha fatto ricorso ad esperti esterni nell'affrontare la questione del contributo finanziario dei membri del consorzio Bioindustrie.

- **Valutazione d'impatto**

L'obiettivo previsto dalla presente proposta di modifica è adeguare il regolamento del Consiglio, in modo che possa conseguire pienamente l'impatto inizialmente atteso. Di conseguenza, la presente proposta di modifica non ha alcun impatto aggiuntivo diverso da quello che si prevedeva potesse essere conseguito dal regolamento del Consiglio iniziale.

Inoltre, in base agli strumenti dell'iniziativa "Legiferare meglio"²⁹, la valutazione d'impatto non è necessaria quando le possibilità di scelta a disposizione della Commissione sono molto ridotte o nulle. Come spiegato in precedenza, le opzioni per la Commissione europea in questo caso specifico sono ridotte, in quanto si limita a modificare "tecnicamente" una precedente decisione politica che è già stata oggetto di una valutazione d'impatto, specificando con limitato potere discrezionale alcuni dettagli tecnici. Per l'iniziativa in oggetto non è quindi richiesta una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La modifica proposta non rientra nel programma REFIT.

Al fine di valutare il suo impatto sugli oneri normativi e amministrativi, è necessario descrivere, da un lato il quadro creato dal regolamento del Consiglio originale, e, dall'altro, quello previsto dalla presente proposta.

Al fine di conformarsi alle prescrizioni stabilite dal regolamento del Consiglio, i membri del consorzio Bioindustrie devono versare contributi finanziari individuali al consorzio conformemente alle norme concordate dal consorzio stesso. Il consorzio Bioindustrie raccoglie i contributi finanziari individuali dei suoi membri, li versa nei propri conti e fornisce contributi finanziari³⁰ all'IC Bioindustrie. L'IC Bioindustrie le contabilizza come stanziamento di bilancio operativo³¹, unitamente al contributo che riceve dall'Unione (che costituisce il contributo dell'IC Bioindustrie per le azioni indirette).

Nell'ambito delle sue attività operative quotidiane, l'IC Bioindustrie effettua una valutazione delle spese sostenute e dichiarate dai beneficiari dei progetti finanziati dall'IC Bioindustrie. Dopo aver approvato i costi ammissibili (in conformità con il quadro giuridico applicabile, in

²⁹ Cfr. pag. 33 del [pacchetto](#) "Legiferare meglio".

³⁰ Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), confermato dall'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto allegato al regolamento del Consiglio.

³¹ Conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), confermato dall'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e b), dello statuto allegato al regolamento del Consiglio.

particolare le regole di partecipazione a Orizzonte 2020³² e le convenzioni di sovvenzione stipulate tra l'IC Bioindustrie e i beneficiari del progetto), l'IC Bioindustrie distribuisce il contributo ai progetti. I beneficiari registrano il contributo ricevuto dall'IC Bioindustrie nella loro contabilità, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle loro prassi abituali di contabilità analitica.

In linea con la presente proposta, i membri del consorzio Bioindustrie avranno la possibilità di continuare a versare contributi finanziari a livello di programma, come descritto sopra. Inoltre, i membri del consorzio Bioindustrie che partecipano a un progetto dell'IC Bioindustrie avranno la possibilità di trasferire il contributo finanziario direttamente ad un altro partecipante allo stesso progetto, come indicato nella descrizione dell'azione, in conformità delle norme concordate da entrambe le parti (accordo consortile) e nel rispetto del quadro giuridico applicabile. I beneficiari registrano i contributi ricevuti nella loro contabilità, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle loro prassi abituali di contabilità analitica.

Una sintesi comparativa dei due quadri è riportata nella tabella seguente:

Quadro attuale	Alternative proposte
trasferimenti di risorse finanziarie dai membri del consorzio Bioindustrie al consorzio	trasferimenti di risorse finanziarie dai membri del consorzio Bioindustrie ai beneficiari dei progetti
contabilizzazione da parte del consorzio Bioindustrie	
trasferimenti di risorse finanziarie dal consorzio Bioindustrie all'IC Bioindustrie	
contabilizzazione da parte dell'IC Bioindustrie	
(previa valutazione dei costi ammissibili) trasferimenti di risorse finanziarie dall'IC Bioindustrie ai beneficiari dei progetti	
contabilizzazione da parte dei beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro prassi abituali di contabilità analitica.	contabilizzazione da parte dei beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro prassi abituali di contabilità analitica.

La presente proposta riduce gli oneri amministrativi per il consorzio Bioindustrie e per l'IC Bioindustrie per quanto riguarda il loro ruolo di intermediari tra i membri del consorzio Bioindustrie, che sono tenuti a versare contributi finanziari, e i partecipanti ai progetti. Tuttavia, al consorzio Bioindustrie spetta comunque il compito di riferire in ultima istanza il numero complessivo di contributi finanziari da parte dei suoi membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento relativo all'impresa comune Bioindustrie.

Le opportune modifiche saranno apportate al modello di convenzione di sovvenzione dell'IC Bioindustrie analogamente a quanto avvenuto per il modello di convenzione di sovvenzione dell'IC IMI2.

³² Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - "Orizzonte 2020".

Il sistema proposto è già stato sperimentato dall'IC IMI³³ e attualmente è utilizzato nel contesto dell'IC IMI2.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di modifica non ha alcuna incidenza sul bilancio.

Come spiegato sopra, i membri del consorzio Bioindustrie hanno incontrato molte difficoltà nel conformarsi al quadro giuridico vigente, e pertanto il fatto di non proporre un emendamento avrebbe comportato incidenze di bilancio. Più concretamente, il mancato rispetto da parte dei membri diversi dall'Unione del quadro giuridico farebbe scattare le sanzioni finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio che prevede, tra l'altro, la riduzione del contributo finanziario dell'Unione a favore dell' ITC Bioindustrie. Una riduzione del bilancio inciderebbe soprattutto sulle università e le PMI interessate, in quanto tale contributo finanziario è stato riservato in particolare alle azioni di ricerca e innovazione (di cui le università o le PMI sono i principali beneficiari che ricevono finanziamenti³⁴).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Per l'emendamento in questione non occorre un piano attuativo specifico, in quanto il regolamento del Consiglio modificato sarebbe attuato — esattamente come quella originale — mediante progetti selezionati dall'IC Bioindustrie a seguito di inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali. Anche al momento dell'adozione del regolamento del Consiglio iniziale non era stato previsto un piano attuativo.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La presente proposta di modifica riguarda un regolamento del Consiglio che è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Di conseguenza, nessun documento esplicativo è necessario.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta di modifica contiene una disposizione materiale che produrrà i seguenti effetti:

³³ L'IC IMI è stata inizialmente istituita dal regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi.

³⁴ Regolamento delegato (UE) n. 623/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito di "Orizzonte 2020" per quanto riguarda l'impresa comune Bioindustrie.

- introduzione di un nuovo modo di versare il contributo finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dello statuto allegato al regolamento del Consiglio, che si aggiunge alla modalità già esistente;

- il versamento dei contributi potrà pertanto essere effettuato in due modi: trasferendoli dal consorzio all'IC Bioindustrie (come in precedenza) e/o trasferendoli direttamente da un membro del consorzio a un altro beneficiario del progetto.

— estendere la categoria delle parti che possono fornire il contributo finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dello statuto allegato al regolamento del Consiglio. In aggiunta al “membro diverso dall'Unione” (ossia il consorzio Bioindustrie a titolo individuale), le sue “entità costitutive” (vale a dire i suoi membri), saranno autorizzati a fornire il contributo finanziario.

- Mantenere l'impegno a favore dell'obiettivo finanziario complessivo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto allegato al regolamento del Consiglio.

- Consentire ai membri del consorzio di dichiarare attraverso quest'ultimo i contributi finanziari versati a livello dei progetti all'IC Bioindustrie.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014,
che istituisce l'impresa comune Bioindustrie**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo³⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio³⁷ ha istituito l'impresa comune Bioindustrie ("Impresa comune Bioindustrie").
- (2) L'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014 ("lo statuto"), stabilisce che il contributo finanziario dei membri dell'IC Bioindustrie diversi dall'Unione a copertura dei costi operativi è pari ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 560/2014, vale a dire dalla creazione dell'impresa comune Bioindustrie fino al 31 dicembre 2024.
- (3) Il consorzio Bioindustrie, che è un membro dell'impresa comune Bioindustrie diverso dall'Unione, è sempre disposto a sostenere i costi operativi dell'impresa comune Bioindustrie per l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto. Il consorzio in questione ha tuttavia proposto un modo alternativo di finanziamento mediante contributi finanziari da parte delle sue entità costitutive a livello di azioni indirette.
- (4) L'obiettivo dell'iniziativa Bioindustrie di svolgere attività attraverso la collaborazione dei soggetti interessati lungo l'intera catena del biovalore, comprese le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università, può essere conseguito solo consentendo al

³⁵ GU C , , p. .

³⁶ GU C [...], [...], p. [...]

³⁷ Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

consorzio Bioindustrie e alle sue entità costitutive di apportare il contributo finanziario non solo mediante pagamenti all'impresa comune Bioindustrie ma anche sotto forma di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie.

- (5) È pertanto necessario modificare lo statuto al fine di consentire al consorzio Bioindustrie e alle sue entità costitutive di versare il contributo finanziario per l'intero importo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dello statuto, permettendo che questi contributi siano effettuati non solo sotto forma di pagamenti all'impresa comune Bioindustrie ma anche sotto forma di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie e che sia comunicato all'impresa comune Bioindustrie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 dello statuto dell'impresa comune Bioindustrie, riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, è modificato come segue:

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costitutive;”;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. I contributi finanziari da parte dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costituenti ai costi operativi di cui al paragrafo 3, lettera b), ammontano ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Questi contributi finanziari sono versati sotto forma di pagamenti all'impresa comune Bioindustrie o di contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune Bioindustrie”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente